

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 09 - 2020

PROCEDURA DI INTERFACCIA.

ACCESSO ALLE CABINE DI GUIDA DEI TRENI EFFETTUATI DALLE IMPRESE FERROVIARIE

- Visto il Decreto Legislativo del 14 maggio 2019 n° 50, recante «Attuazione della Direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;
- visto il Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012 emanato dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - Riordino normativo: emanazione delle «Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria», del «Regolamento per la circolazione ferroviaria» e delle «Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria»;
- vista la Direttiva n° 01/2012 del 9 agosto 2012 emanata dal Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie «Linee guida per lo svolgimento delle attività a carico degli operatori ferroviari a seguito del riordino del quadro normativo»;
- viste le norme vigenti sull'infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD, si emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

1. FINALITÀ

La presente Disposizione di Esercizio disciplina l'accesso alle cabine di guida dei treni effettuati dalle Imprese Ferroviarie (IF) al personale autorizzato del Gestore dell'Infrastruttura (GI) per le attività relative alla verifica dello stato manutentivo dell'infrastruttura ferroviaria (visite della linea o altri particolari interventi).

La presente Disposizione di Esercizio costituisce procedura di interfaccia ai sensi del Decreto n° 04/2012 del 9 agosto 2012.

2. ACCESSO ALLE CABINE DI GUIDA DEI TRENI EFFETTUATI DALLE IMPRESE FERROVIARIE

Oltre agli agenti di condotta e agli altri agenti la cui presenza in cabina è prevista dalla normativa vigente, l'accesso alle cabine di guida dei treni effettuati dall'IF può essere consentito anche al personale autorizzato del GI per le attività relative alla verifica dello stato manutentivo dell'infrastruttura ferroviaria (visite della linea o altri particolari interventi).

In casi eccezionali, al suddetto personale deve essere consentito l'accesso alla cabina di guida posteriore, rispetto al senso di marcia del treno, per controlli particolari all'infrastruttura ferroviaria.

Le IF devono emanare specifiche disposizioni per disciplinare l'accesso alle cabine di guida dei treni, tenendo conto di quanto previsto dalla presente Disposizione di Esercizio e del numero massimo delle persone che possono prendervi posto contemporaneamente.

Il personale autorizzato del GI, durante la permanenza nelle cabine di guida dei treni, non deve interferire in alcun modo con le attività di condotta e con le apparecchiature di bordo e deve attenersi alle indicazioni dell'agente di condotta.

L'agente di condotta deve procedere, prima della partenza del treno, al controllo delle autorizzazioni relative al personale che ha richiesto l'accesso alla cabina di guida.

3. AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni al personale del GI per l'accesso alle cabine di guida dei treni devono essere concesse individualmente a cura dell'IF interessata; sulle stesse sono riportati i dati identificativi dell'agente autorizzato e la relativa validità.

Il possessore della suddetta autorizzazione può viaggiare nelle cabine di guida dei treni effettuati dalle IF circolanti sull'infrastruttura ferroviaria gestita da FERROVIENORD.

4. COMUNICAZIONE ALL'AGENTE DI CONDOTTA

La comunicazione all'agente di condotta della presenza di personale autorizzato a viaggiare in cabina di guida deve avvenire, preventivamente alla partenza del treno, direttamente a cura del personale stesso.

Il suddetto personale deve presentare all'agente di condotta l'apposita autorizzazione nominativa, precisando la motivazione della propria presenza.

5. ENTRATA IN VIGORE

La presente Disposizione di Esercizio entra in vigore dalle ore **03.00** del giorno **30 gennaio 2020**.

SICUREZZA E ACCESSO RETE
(dott. ing. Andrea BINO)

La presente Disposizione è composta di n° 02 pagine.